

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 151 - 10241/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE – VARIANTE PARZIALE N. 32 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Villafranca Piemonte:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 05-05293 del 18/02/2002, modificato con le Varianti strutturali approvate con deliberazioni G.R. n. 18-11682 del 09/02/2004 e n. 17-5256 del 12/02/2007 ed inoltre, modificato con la Variante strutturale (L.R. 01/2007) approvata con D.C.C. n. 12 del 13/02/2013;
- ⇒ ha approvato con le deliberazioni di C.C. n. 42 del 28/07/2005, n. 58 del 27/10/2011, n. 60 del 06/10/2012, n. 74 del 06/10/2012, n. 48 del 15/11/2013 e n. 91 del 25/11/2014 sei Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 09/03/2016, il progetto preliminare della Variante parziale n. 32 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 22/03/2016 (pervenuto in data 23/03/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(Prat. n. 10/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 4.763 abitanti al 1971, 4.707 abitanti al 1981, 4.746 abitanti al 1991, 4.788 abitanti nel 2001 e 4.825 abitanti nel 2011 dati che confermano un andamento demografico in aumento in particolare nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale pari a 5.077 ettari di pianura, di cui, 5.052 ettari con pendenze inferiori al 5% e 27 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 2.181 ettari appartenenti alla "Classe I" e 1.595 ettari appartenenti alla "Classe II", pari al 31% dell'intero territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale "Pianura Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento

(PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ☐ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "*centro storico di tipo C di media rilevanza regionale*";
- ☐ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22);
- ☐ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ☐ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 139 di *Villafranca*, 150 di *Madonna degli Orti*, 151 di *Campiglione Fenile* e 153 di *Babano*;
 - è interessato dalle previsioni di un Accordo di Programma, sottoscritto il 21/01/2004, dalla Regione Piemonte, dalle Province di Torino e Cuneo, per la realizzazione di un nuovo collegamento Villafranca - Cardè e per le opere di allargamento e sistemazione della S.P. 139 tra Airasca e Villafranca;
- ☐ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Carignano, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal fiume Po, dal Torrente Pellice dal Torrente Cantogno;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera Via Vecchia, Bealera Sterpissone Nero e Rio Sterpissone Bianco;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, circa 1603 ettari del territorio sono soggetti a dissesti areali;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 2.158 ettari di territorio (circa il **43%**) nonché la previsione di un "*limite di progetto*" di 2.000 metri di lunghezza;
- ☐ per quanto riguarda la tutela ambientale si segnala:
 - l'Area Protetta Regionale Istituita della *Fascia Fluviale del Po: Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice* che interessa 484 ha di territorio comunale, 98 dei quali sono altresì ricompresi nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) distinto con la sigla IT1110015, denominato "*Confluenza Po-Pellice*";
 - è altresì interessato dai Biotopi – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" denominati "*Zona Umida di Zucchea*" e "*Bosco di Vigone*" distinti, rispettivamente con le sigle BR 10072 e BR 10078;
 - si evidenziano, dal PTC2, 1639 ettari di fasce perfluviali e 652 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

≡ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 09/03/2016 di adozione della Variante parziale n. 32;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 32, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente, in particolare, i seguenti interventi:

- n. 1 - digitalizzazione ed informatizzazione del P.R.G.C. vigente, con aggiornamento di alcune aree residenziali, produttive e aree agricole di salvaguardia ambientale, conseguenza del corretto riposizionamento della viabilità comunale e della frammentazione fondiaria. Aggiornamento della superficie territoriale/fondiaria di tutte le zone urbanistiche e delle relative tabelle;
- n. 2 – aggiornamento delle tabelle e delle cartografia di Piano, inerenti le aree *PE "Insediamenti produttivi artigianali esistenti"*, identificate con una specifica campitura e numerazione progressiva;
- n. 3 – la zona urbanistica *PC8A "Aree produttive confermate"* viene estesa fino a ricomprendere tutto il mappale di pertinenza per consentire l'ampliamento dell'attività esistente, ricomprendendo anche una porzione dell'ambito *PN3C "Aree produttive o terziarie nuove"*, di conseguenza l'area *PN3C* viene divisa in due zone *PN3C* e *PN3G*. Inoltre, poiché le due zone *PC8A* e *PC8B* sono distinte tra loro vengono rinominate in *PC8* e *PC13*;
- n. 4 – le tre zone *PC1*, *PC1AMPL "Aree produttive confermate"* e *PN9 "Aree produttive di nuovo impianto"* vengono riunite in un unico ambito produttivo *PC1*, in quanto appartenenti ad un'unica azienda che ha dato attuazione a buona parte delle aree a Servizi e delle previsioni della zona *PN9*;
- n. 5 – viene estesa anche alle zone agricole "A" coerentemente con le aree agricole "A1" – "A2" – "A3", la possibilità di realizzare edifici per immagazzinamento ed essiccazione di prodotti agricoli provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi;
- n. 6 – in conseguenza della presenza in commercio di mezzi agricoli con maggiori dimensioni, viene consentito la realizzazione di fabbricati aventi una altezza massima di 11,00 metri alla gronda, ponendo l'obbligo di dimostrare, in sede di richiesta, la comprovata necessità;
- n. 7 – al fine di recepire il reale frazionamento del fondo viene ricompresa nell'area *R16 "Nucleo urbano consolidato di antica formazione"* una piccola porzione dell'adiacente *RC12 "Nucleo urbano di nuova formazione"*;
- n. 8 – considerato che la Tabella riferita alla zona *R30 "Nucleo urbano consolidato di antica formazione"* consente il recupero ai fini residenziali della volumetria esistente, ma segnala dei valori volumetrici inferiori a quelli reali, viene proposto di ripermire le zone *R30* e *R31* e riconoscere una nuova zona *R34*, con conseguente aggiornamento della Tabella 2-1;

- n. 9 - consentire ad alcuni fabbricati ricompresi negli ambiti RS3 e RS8 "Aree urbane aventi carattere storico-artistico-documentario ed ambientale", "...privi di valore storico architettonico ed ambientale..." (Cfr. pag. 34 della Relazione Illustrativa), la possibilità di procedere con l'intervento di demolizione e ricostruzione fedele, in luogo della prevista ristrutturazione edilizia di tipo "A" e "B";
- n. 10 - la modifica del tracciato di una nuova viabilità che partendo da via Vigone risulta traslata più a sud in asse con la viabilità esistente;
- n. 11 - acquisizione nelle cartografie di Piano della recente modifica di via Vigone, all'intersezione con la S.P. n. 139, segnalando correttamente la rotatoria e recuperando a destinazione produttiva il sedime stradale, estendendo la zona omogenea PN11 "aree produttive o terziarie nuove";
- n.12 - alcuni interventi edificatori previsti dal Piano e già realizzati, risultano invece inattuati nel P.R.G.C. vigente, con la Variante in oggetto se ne prevede l'aggiornamento, rimuovendo gli elementi cartografici non coevi inerenti le aree residenziali e gli ambiti produttivi;
- n. 13 - ridefinire la viabilità e le aree a Servizi poste ad ovest della zona PN1 "Aree produttive di nuovo impianto" , stralciando la viabilità al confine con gli ambiti agricoli e suddividendo l'area PN1 in quattro nuove subaree;
- n. 14 - si propone di stralciare dall'ambito posto in strada Pancalieri (di 4.843 mq) la destinazione a Servizi privati per il "Canile privato", assegnando l'uso agricolo;
- n. 15 - aggiornamento dei tracciati delle piste ciclabili esistenti e in progetto in recepimento delle modifiche intervenute sulla viabilità comunale e provinciale;
- n. 16 - viene autorizzata, all'interno dell'ambito 19 (unità di suolo n. IV del Centro storico), la possibilità di realizzare recinzioni per la suddivisione dei cortili;
- n. 17 - l'ampliamento delle "aree produttive confermate" PC5, PC7 e PC11 e dell'"area produttiva di nuovo impianto" PN3, prospicienti la nuova viabilità, fino al limitare della infrastruttura stradale;
- n. 18 - adeguamento del P.R.G.C. vigente alla disciplina commerciale, avendo adottato preventivamente con deliberazione del C.C. n. 23 del 22/04/2013 e n. 38 del 20/07/2013, i criteri commerciali e averli trasmessi all'Ufficio competente regionale che, successivamente, ha proceduto all'archiviazione della pratica. Vengono riconosciuti un addensamento storico rilevante A1, un addensamento commerciale minore A4 e una localizzazione commerciale urbana non addensata L1;
- n. 19 - trasposizione nelle Tavole di Piano di alcune indicazioni presenti sulle Tavole sinottiche inerenti l'ambito residenziale RE "nuove aree di espansione", previsto nel P.R.G.C. con la Variante strutturale n. 3 (approvata in via definitiva con la deliberazione del C.C. n. 12 del 13/02/2013) ed inoltre viene ridefinito il perimetro della zona RE10 sul fronte di via S.G. Cottolengo;
- n. 20 - rettifica del perimetro della zona RC1 "nuove aree consolidate" al fine di comprendere tutta la viabilità in progetto e stralciare, nella colonna Note della Tabella 3-1, il riferimento all'area RE10 "nuove aree di espansione", precisando l'obbligo di dismissione delle aree individuate per viabilità e Servizi;

- n. 21 - viene proposto di modificare gli interventi edilizi su alcuni fabbricati dell'Ambito 16, Unità di suolo II, nella Zona RE16 "aree urbane aventi carattere storico-artistico-documentario ed ambientale", in particolare, vengono consentiti interventi di ristrutturazione di tipo B su alcuni immobili, viene vietata la demolizioni dei fabbricati 16.02.C e 16.02F e viene stralciata la previsione di un percorso pedonale lungo il rio Martinetto;

preso atto che il Comune di Villafranca Piemonte è adeguato al PAI;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n.131;

richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09.01.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 2 del 09/03/2016 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **non contiene** "...un prospetto numerico dal quale far emergere la capacità insediativa residenziale del PRG vigente..."
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia "...il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso con determinazione n. 43 del 04/03/2016 un provvedimento di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 18322/LB8 del 12/02/2016, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/05/2016;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 32 al P.R.G.C. del Comune di Villafranca Piemonte, adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 09/03/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., **verranno formulate osservazioni anche in merito alla classificazione della Variante, in particolare alla lettera h comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti"**;
- 3. che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, sopraccitata, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";
- 4. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Villafranca Piemonte per i successivi provvedimenti di sua competenza;



5. che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 26/04/2016

per Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero FASSINO)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto AVETTA)